



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Commissioni Consiliari*

INTERROGAZIONE

Indifferibile e urgente in aula

N. 417

Tipologie di esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali che consentirebbero la deroga al divieto di immissione fauna selvatica dal 31 luglio fino alla chiusura della caccia.

Presentata dal Consigliere regionale:

BERTOLA GIORGIO (primo firmatario) 24/09/2020

Presentata in data 24/09/2020



*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

OGGETTO: *Tipologie di esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali che consentirebbero la deroga al divieto di immissione fauna selvatica dal 31 luglio fino alla chiusura della caccia.*

Premesso che:

- l'art. 8 comma 4 della l.r. 5/2018 prevede tra l'altro che: *“I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. È vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale”*;
- con l'art. 19 della l.r. 15/2020 “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato.” è stato aggiunto un ulteriore comma 4 bis che prevede: *“I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti.”*;
- la D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020 ha definito alcune brevi disposizioni di prima attuazione per la presentazione da parte di ATC e CA dell'istanza di deroga al divieto di immissioni di fauna selvatica sul territorio di competenza di, senza però definire con maggior dettaglio quali siano le esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali valutate idonee per l'accoglimento della deroga.

Considerato che:

- con D.G.R. n. 16-1838 del 07 agosto 2020 è stato autorizzato un primo elenco di richieste di immissioni di fauna selvatica in deroga al comma 4 art. 8 della l.r. 5/2018, pervenute dai Presidenti degli ATC e dei CA, ritenendo opportunamente motivate per esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, le richieste di:

ATC AL1; ATC AL2; ATC VC1; ATC VC2; CA CN1; CA CN2; CA TO3; CA VCO1; ATC TO1; ATC TO2; ATC CN4.

- successivamente con D.G.R. 4 Settembre 2020, n. 6-1908, è stato autorizzato il secondo elenco di richieste di immissioni di fauna selvatica in deroga al comma 4, pervenute dai Presidenti degli ATC e dei CA, ritenendo opportunamente motivate le richieste di:

ATC AL3; ATC AL4; ATC CN1; ATC CN2; ATC CN3.

- dalle sopraccitate DGR, non emergerebbe nessun diniego da parte del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, alle richieste di deroga avanzate dai Presidenti di ATC e CA. Ovvero tutte le motivazioni sono state ritenute valide.

Ancora considerato che:

- i Piani di ripopolamento hanno finalità naturalistiche e faunistiche, quali la salvaguardia, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale e la protezione della fauna tipica delle aree interessate;
- uno degli obiettivi degli ATC e CA, sarebbe il raggiungimento della stabilizzazione della densità faunistica attraverso i ripopolamenti che, in teoria, dovrebbero essere eseguiti con fauna autoctona. Invece ogni anno gli ATC e CA utilizzano la quasi totalità delle proprie entrate a bilancio per l'acquisto di fauna selvatica "pronta caccia", con patrimonio genetico non autoctono, che si traduce in un vero e proprio tiro al bersaglio di animali mai sufficientemente preambientati;
- il ripopolamento dovrebbe esaurirsi autonomamente negli anni grazie ad una reale e corretta gestione della fauna, che consentirebbe la conservazione e riproduzione naturale delle specie.

Vista:

- la recente previsione normativa e l'assenza di una definizione di maggior dettaglio da parte della Giunta che individui quali siano le esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali idonee per l'accoglimento della deroga;
- la mancanza di un raccordo tra il Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca e il Settore Biodiversità e aree naturali per la valutazione delle istanze.

INTERROGA

la Giunta regionale,

per conoscere quali siano le motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, che consentirebbero la deroga al divieto di immettere fauna selvatica sul territorio venabile dopo il 31 luglio di ogni anno.